



PROVINCIA DI FERMO

DECRETO DEL PRESIDENTE

COPIA DI DECRETO N. 53 DEL 11-04-2017

Oggetto: Art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001_ Accettazione delega da parte dell'Ente delle potestà espropriative necessarie alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. DN 100 (4'') A.d.S. Piceno Est Campofilone", da parte della Società Snam Rete Gas S.p.A..

L'anno **duemiladiciassette** addì **undici** del mese di **aprile**, alle **ore 16,30** in Fermo - Viale Trento 113/119, negli uffici della Provincia di Fermo, la Presidente della Provincia Dott.ssa Moira Canigola, con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fabrizio Annibali, ha assunto il seguente decreto:

PARERE:

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole IN ORDINE alla Regolarita' tecnica
Espresso in data 11-04-17

Il Dirigente
Dott. Lucia Marinangeli

 Firmato

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:

- che la Regione Marche, con decreto n. 5/EFR del 22/02/2016 emanato dal Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi, ha approvato, ai sensi dell'art. 52 *bis* del D.P.R. 327/2001, il progetto per la costruzione di un metanodotto nel territorio del Comune di Campofilone denominato "Metanodotto allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. DN 100 (4") A.d.S. Piceno Est – Campofilone", ad opera della Società "Snam Rete Gas S.p.A.", avente sede legale a San Donato Milanese, al fine della realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione di metano per autotrasporto all'interno dell'Area di Servizio "Piceno Est" lungo l'Autostrada A14;
- che il decreto n. 5/EFR del 22/02/2016 ha disposto tra l'altro:
 - ai sensi dell'art. 52 *quater*, comma 3, del D. P.R. 327/2001, costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;
 - l'autorizzazione alla Società "Snam Rete Gas SpA" alla costruzione ed all'esercizio dell'opera in argomento nel Comune di Campofilone in conformità al progetto approvato;
 - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni dalla data del decreto sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera in oggetto ed indicate nell'elaborato "Piano Particellare" Rev. 02 del 18/01/2016 del progetto approvato;
 - la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed il riconoscimento dell'urgenza ed indifferibilità;
- che la Regione Marche, sulla base di quanto disposto dall'art. 52 *quater*, comma 7, del D.P.R. 327/2001, con raccomandata prot. n. 122612 del 24/02/2016, in atti di ufficio, ha comunicato l'adozione del decreto di autorizzazione n.5/EFR del 22/02/2016 a tutti i soggetti proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera;

Considerato che, sulla base di quanto sopra rappresentato, la società "Snam Rete Gas S.p.A.", con nota acquisita dall'Ente al prot. n. 1315 del 19/01/2017, ha richiesto al Comune di Campofilone di emanare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22, 23 e 52-*octies* del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i decreti concernenti l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera e la costituzione dei diritti di servitù a carico di tutte le proprietà interessate dal passaggio del metanodotto individuate nel piano particellare di esproprio allegato al progetto dell'opera;

Considerato che il Comune di Campofilone, ai sensi dell'art. 52 *sexies*, comma 2°, D. Lgs.327/2001, è competente ad esercitare le funzioni amministrative in materia di espropriazioni di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni e per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale;

Vista la nota prot. n. 1904 del 25/01/2017, in atti di ufficio, con la quale il Comune di Campofilone ha richiesto a questo Ente di potersi avvalere della collaborazione dell'Ufficio per le Espropriazioni dell'Ente per l'esecuzione degli atti di occupazione e di asservimento necessari alla realizzazione dell'opera in argomento;

Vista la con nota prot. n. 3740 del 21/02/2017 con la quale l'Ente, anche in attuazione delle funzioni fondamentali assegnate ex L. 56/2014, ha accolto con favore la richiesta di supporto e collaborazione avanzata dal Comune di Campofilone;

Preso atto:

- che il Comune di Campofilone, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/11/2015, ha approvato lo schema di convenzione per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante, di seguito S.U.A., costituita presso la Provincia di Fermo in attuazione dell'art. 13 della L. 136/2010 al fine di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante e agevolare gli Enti aderenti nella gestione delle procedure di scelta del contraente;
- che, in data 09/12/2015, attraverso la sottoscrizione della convenzione, è stata formalizzata l'adesione del Comune alla S.U.A.;
- che il Capo I, art. 3, comma 3, punto q) della Convenzione in argomento prevede testualmente: *“La SUA Provincia di Fermo cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi ...omissis ..: su richiesta, assiste l'Ente aderente nella gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche”* pertanto, la richiesta di collaborazione sopra richiamata rientra pienamente nell'ambito delle funzioni e dei servizi che la S.U.A. può elargire a favore degli Enti aderenti;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campofilone n. 23 del 03/03/2017, pervenuta con nota PEC prot. n. 7801 del 05/04/2017 recante “Art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001_ Delega alla Provincia di Fermo della potestà espropriativa necessaria alla realizzazione del metanodotto di allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. (4') A.d.S. Piceno Est in Comune di Campofilone da parte di “Snam Rete Gas S.p.A.””, concernente le condizioni del conferimento della delega, in capo alla Provincia di Fermo, delle potestà ablativo necessarie al corretto asservimento delle aree interessate dalla realizzazione dell'opera;

Ritenuto pienamente condivisibile il contenuto dell'atto deliberativo adottato dal Comune di Campofilone;

Rilevato che l'accettazione della delega oggetto del presente atto corrisponde ad un presupposto essenziale per il legittimo esercizio, da parte della Provincia di Fermo, delle potestà inerenti la predisposizione e l'assunzione degli atti ablativi necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto, peraltro necessario anche ai fini della legittimità della successiva acquisizione delle aree da parte della Società richiedente;

Ritenuto opportuno ribadire che tutti gli oneri finanziari derivanti dalla esecuzione delle procedure ablativo in argomento sono e restano ad esclusivo carico di “Snam Rete Gas SpA”, incluse le spese per le eventuali maggiori indennità ed oneri derivanti da controversie e/o da accordi bonari intervenuti successivamente anche alla conclusione delle medesime;

Precisato che, con l'emanazione del presente atto, le funzioni di “autorità espropriante” così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 327/2001, sono attribuite alla Provincia di Fermo, mentre resta inteso che le figure del “beneficiario dell'espropriazione” e

del “promotore dell’espropriazione”, indicate nelle lettere c) e d) del medesimo articolo, restano in capo a “Snam Rete Gas SpA”;

Dato atto, infine, che dall’assunzione del presente atto, non deriva l’assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

SI PROPONE DI DECRETARE QUANTO SEGUE:

1. di prendere atto del contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campofilone n. 23 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001_ Delega alla Provincia di Fermo della potestà espropriativa necessaria alla realizzazione del metanodotto di allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. (4’) A.d.S. Piceno Est in Comune di Campofilone da parte di “Snam Rete Gas S.p.A.””;
2. di accettare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, la delega contenuta nell’atto deliberativo di cui al punto precedente volta all’esercizio, in Capo alla Provincia di Fermo, delle potestà espropriative necessarie alla realizzazione di un impianto di distribuzione di metano per autotrasporto all’interno dell’Area di Servizio “Piceno Est” lungo l’Autostrada A14 sulla base di quanto autorizzato dalla Regione Marche con il Decreto n. 5/EFR del 22/02/2016 emanato dal Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi;
3. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla esecuzione delle procedure ablativo in argomento sono e restano a carico di “Snam Rete Gas S.p.A”, incluse le spese per eventuali maggiori indennità ed oneri derivanti da controversie e/o da accordi bonari intervenuti successivamente alla conclusione delle medesime;
4. di dare atto che le aree oggetto di esproprio rientrano nelle zone “E” agricole del vigente P.R.G. del Comune di Campofilone;
5. di stabilire che la società “Snam Rete Gas SpA”, beneficiaria dell’occupazione e dell’asservimento, a seguito del perfezionamento della delega oggetto del presente atto, dovrà procedere all’immissione in possesso delle aree entro due anni dall’emissione del decreto di asservimento e di occupazione temporanea, avvalendosi dei propri tecnici accompagnati da eventuale personale ausiliario;
6. di prendere atto che permane in capo al Comune di Campofilone la potestà di emanare disposizioni di indirizzo anche durante l’esercizio della delega conferita e, in particolare, nei casi di intervenute nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano interessare gli specifici compiti e funzioni delegate e nei casi in cui sia necessario individuare soluzioni a sopravvenute specifiche problematiche di natura amministrativa;
7. di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico dell’Ente;

8. di incaricare il Responsabile del Settore I dell'Ente di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla adozione del presente provvedimento;
9. di inviare il presente decreto a:
 - Comune di Campofilone;
 - Snam Rete Gas spa;
 - Regione Marche, PF Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, gas ed Idrocarburi;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL..

La Dirigente
F.to Dott. Lucia Marinangeli

LA PRESIDENTE

Vista la L. 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

Visti i commi 55 e 66 dell'art. 1 della L. 56/2014 che stabiliscono i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

Visto lo Statuto Provinciale adottato, con deliberazione n. 2 del 22/12/2014, ai sensi dei commi 55 e 81, art. 1 della Legge n. 56/2014, dell'Assemblea dei Sindaci ed entrato in vigore il giorno 29/01/2015.

Visto il documento istruttorio posto a fondamento e motivazione della presente proposta di decreto;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000

DECRETA

1. di prendere atto del contenuto della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Campofilone n. 23 del 03/03/2017 avente ad oggetto “Art. 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001_ Delega alla Provincia di Fermo della potestà espropriativa necessaria alla realizzazione del metanodotto di allacciamento ENI S.p.A. Div. R.&M. (4') A.d.S. Piceno Est in Comune di Campofilone da parte di “Snam Rete Gas S.p.A.””;
2. di accettare, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, la delega contenuta nell'atto deliberativo di cui al punto precedente volta all'esercizio, in Capo alla Provincia

di Fermo, delle potestà espropriative necessarie alla realizzazione di un impianto di distribuzione di metano per autotrasporto all'interno dell'Area di Servizio "Piceno Est" lungo l'Autostrada A14 sulla base di quanto autorizzato dalla Regione Marche con il Decreto n. 5/EFR del 22/02/2016 emanato dal Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi;

3. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dalla esecuzione delle procedure ablativo in argomento sono e restano a carico di "Snam Rete Gas S.p.A", incluse le spese per eventuali maggiori indennità ed oneri derivanti da controversie e/o da accordi bonari intervenuti successivamente alla conclusione delle medesime;
4. di dare atto che le aree oggetto di esproprio rientrano nelle zone "E" agricole del vigente P.R.G. del Comune di Campofilone;
5. di stabilire che la società "Snam Rete Gas SpA", beneficiaria dell'occupazione e dell'asservimento, a seguito del perfezionamento della delega oggetto del presente atto, dovrà procedere all'immissione in possesso delle aree entro due anni dall'emissione del decreto di asservimento e di occupazione temporanea, avvalendosi dei propri tecnici accompagnati da eventuale personale ausiliario;
6. di prendere atto che permane in capo al Comune di Campofilone la potestà di emanare disposizioni di indirizzo anche durante l'esercizio della delega conferita e, in particolare, nei casi di intervenute nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano interessare gli specifici compiti e funzioni delegate e nei casi in cui sia necessario individuare soluzioni a sopravvenute specifiche problematiche di natura amministrativa;
7. di dare atto che dall'assunzione del presente provvedimento non derivano impegni di spesa a carico dell'Ente;
8. di incaricare il Responsabile del Settore I dell'Ente di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla adozione del presente provvedimento;
9. di inviare il presente decreto a:
 - Comune di Campofilone;
 - Snam Rete Gas spa;
 - Regione Marche, PF Rete Elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, gas ed Idrocarburi;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL..

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Canigola Moira

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Annibali Fabrizio

Si certifica che copia informatica del presente decreto è pubblicato all'Albo pretorio on line dal 12-04-2017 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fermo li, 12-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Annibali Fabrizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente decreto è divenuto esecutivo il giorno 11-04-2017 in quanto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Fermo li, 12-04-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Annibali Fabrizio

Il presente documento costituisce copia dell'originale